

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali

Roma, 2 maggio 2024

Circolare n. 208/ MCar/Idd

Oggetto: **FISCO - CdM, DLgs Revisione IRPEF di attuaz. Legge delega riforma fiscale**

Colleghe e Collegi,

il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 30 aprile u.s., ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (L. n. 111/2023), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché delle società e degli enti (IRES).

Nello specifico, riguardo l'IRPEF:

Redditi da lavoro dipendente. Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Inoltre, nelle more dell'introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l'erogazione, nel mese di gennaio 2025, di **un'indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti** per i quali, nell'anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- **reddito complessivo** non superiore a **28.000 euro**;
- **coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio** e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- **imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente** (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Redditi da lavoro autonomo. Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali,

anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell'esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR). Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica professionale.

Si prevede un'apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell'esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di **neutralità fiscale** (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

- in materia di redditi da lavoro autonomo, l'applicazione è prevista a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
- in materia d'imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizioni hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

Redditi dei terreni. Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le c.d. "**colture fuori suolo**" (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d'impresa), e le attività dirette alla **produzione di beni anche immateriali** mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura **che concorrono alla tutela dell'ambiente**, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

Redditi diversi. Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto

dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di 5 anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.

Al fine di un'analisi più dettagliata del decreto legislativo, rimaniamo in attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale
Anna Maria Foresi

